

A Chent'Annos ODV

ART. 1

(Costituzione, denominazione, sede)

E' modificato nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., del D.M. 106/2020 e della normativa in materia, lo Statuto dell'Ente del Terzo Settore denominato "A Chent'Annos ODV", con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via della Bonifica n. 4 nel Comune di Arborea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono (attività di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere, organizzare e realizzare attività ed eventi culturali, sociali, musicali, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, hobbistici e di formazione a favore di anziani, soggetti soli, con disabilità, con problemi di salute o in condizione di disagio economico e/o sociale, vittime di discriminazione e violenza, con particolare riferimento alle donne;
- realizzare incontri ed eventi culturali, sociali, musicali, educativi, sportivi, ricreativi con lo scopo di formare, informare e sensibilizzare su problemi e temi riguardanti l'invecchiamento attivo, lo scambio intergenerazionale, la legalità, la nonviolenza, le pari opportunità, il linguaggio di genere e i diritti umani, il contrasto e l'eliminazione della violenza contro le donne, l'inclusione sociale di persone con disabilità;
- realizzare attività ed eventi per contribuire a dare attuazione agli obiettivi dell'Agenda 2030, con particolare riferimento ai temi sociali e sulla parità di genere;
- realizzare progetti di volontariato che rendano protagonisti anziani, persone vittime di discriminazione o violenza, persone in condizione di disagio economico e/o sociale o con disabilità, che possono dimostrare di essere utili nella comunità con la loro attività ed esperienza;
- collaborare con le strutture socio assistenziali per supportare le attività di animazione, socializzazione, aggregazione, accoglienza a favore degli anziani, di soggetti vittime di discriminazioni e violenza, di soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale o con disabilità;
- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza e a ogni forma di discriminazione e promuovere azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale verso l'inclusione;
- realizzare raccolte e distribuzione di alimenti, vestiti e beni di prima necessità a favore di persone in difficoltà;
- offrire, a chi ha la disponibilità di avere tempo libero, la possibilità di rendersi utile nel sostegno alle persone anziane e persone in stato di necessità e difficoltà economica e/o sociale o con disabilità, valorizzando e stimolando anche la partecipazione dei giovani e dei pensionati più giovani ed efficienti;
- favorire la formazione degli operatori volontari impegnati nelle attività dell'associazione;
- attivare un lavoro in rete collaborando con istituzioni ed enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine grado e con altri enti e associazioni di volontariato operanti in analogo settore o in altri settori complementari;

Elle Mottrell
Roberto Corti
Dante Pini

- ideare e organizzare progetti di sostegno a favore degli anziani, vittime di discriminazione e violenza, soggetti in condizione di disagio economico e/o sociale o con disabilità e sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi, contratti con istituzioni pubbliche o soggetti privati e ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi di risorse pubbliche o private;
- partecipare alla realizzazione di programmi di cooperazione con altri paesi sui temi che riguardano gli anziani, i disabili e le persone in stato di necessità sociale e/o economica, la solidarietà tra generazioni, lo scambio intergenerazionale, la non discriminazione e la nonviolenza;
- collaborare con altre associazioni, organismi non profit, enti pubblici e privati interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;
- avviare attività finalizzate all'ottenimento di contribuzioni a titolo di liberalità (es. vendita prodotti realizzati dai volontari e/o dai destinatari delle attività, ecc.);
- ricercare sostenitori e sponsor per le finalità dell'associazione.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. L'individuazione delle attività diverse esperibili è di competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Qualità di socio)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica, entro trenta giorni, la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei presenti. E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali; La richiesta può essere formulata verbalmente o per iscritto al Consiglio Direttivo che riscontra entro 10 giorni,
- Votare in Assemblea;

I soci hanno il dover di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 7 (Organi sociali)

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti. Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto

ART. 9 (Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;

ART. 10 (Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno ⅓ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di

almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di 3 e resta in carica per la durata di anni 3 e i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Determinare le attività secondarie e strumentali esperibili;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 14 (Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 15 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 18

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 19

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 20

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 21

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro contabile (prima nota/cassa).

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Intelli

Roberto

Elise

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano

14 DIC 2022 N. **455** Serie **3**

ESEMPLARE

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale



ART. 17
(Convenzioni)

La convenzione di organizzazione di volontariato è l'atto con cui l'Amministrazione pubblica, in cui sia compresa l'attività di volontariato, riconosce e approva il regolamento di organizzazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono approvate dall'ente rappresentativo, quale suo organo rappresentativo. Copie di ogni convenzione sono custodite a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 18
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altre forme di collaborazione nel loro numero, in misura necessaria al regolare funzionamento, oppure nel limiti consentiti e di natura esclusivamente tecnica. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 19
(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurare contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati dai volontari nelle attività di volontariato e nei rapporti con i terzi.

ART. 21
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, a favore di una o più organizzazioni di volontariato o dell'ente del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

ART. 22
(Libri sociali obbligatori)

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:
■ Libro dei soci;
■ Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
■ Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
■ Libro inventario;
■ Libro contabile (prima necessaria).

ART. 23
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia ed in genere.